



Accordo decentrato in materia di contratti a tempo determinato

La delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale

- Visto l'art.36, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che consente alle amministrazioni il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali;
- Visto il D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante norme per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro del 19 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato sottoscritto dalle organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), in particolare l'art.5, comma 3, che riconosce alla contrattazione collettiva, anche integrativa, la possibilità di individuare ipotesi di deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti di lavoro a tempo determinato;
- Visto l'art.22 del CCNL 2006-2009 del comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008 in materia di assunzioni a tempo determinato;
- Visto l'art.1, comma 8 della l. 28 giugno 2012, n. 92, che demanda al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'adozione degli atti necessari all'applicazione della disciplina della legge medesima ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- Visto l'avvio in data 14 febbraio 2013 della trattativa tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative per la definizione di un accordo quadro nazionale che disciplini alcuni istituti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato;
- Considerato che la materia in questione non rientra nelle fattispecie demandate alla contrattazione integrativa dall'art.4 del CCNL 2006-2009 del comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
- Considerato che la stipulazione di accordi decentrati per la riduzione del periodo di intervallo tra contratti a tempo determinato non costituisce un atto negoziale che obbliga l'amministrazione agli adempimenti di cui all'art.40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Considerata la necessità di garantire la continuità del supporto a specifici progetti di ricerca attraverso la possibilità di riduzione del periodo di intervallo tra contratti a tempo determinato attivato e/o da attivarsi per le specifiche necessità degli stessi;


CONCORDANO

- Nelle more della sottoscrizione dell'accordo quadro di cui in premessa è consentita la riduzione a 20 (contratti a termine fino a 6 mesi) o 30 giorni (contratti a termine superiori a 6 mesi) del periodo di intervallo tra contratti a tempo determinato in presenza di documentate esigenze di prosecuzione dell'attività di supporto amministrativo-gestionale e/o tecnico relativa al medesimo progetto di ricerca.
 - Il presente accordo è efficace sino alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro di cui in premessa.
 - La Direzione Generale dell'Ateneo emanerà le disposizioni necessarie a dare piena attuazione al presente accordo.
- Pisa, 13 marzo 2013


Per il Rettore
f.to Gino Santoro

il Direttore Generale
f.to Riccardo Grasso

Il Coordinatore RSU
f.to Simone Kovatz



FLC CGIL




CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA'



UIL PA - U.R.



FED. NAZ: CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI



USB PA

